

Pagina iniziale>Trova un professionista del diritto>Trova un esperto

Trova un esperto

Danimarca

I. Elenchi e registri di esperti

In Danimarca vi sono diversi tipi di esperti e la nomina, i procedimenti che li vedono coinvolti e l'esistenza o meno di un elenco/registro pubblico degli esperti dipende dal tipo di esperto in questione.

Esempi di esperti:

esperto valutatore;

consulente tecnico d'ufficio in materia di locazioni;

esperti in materia di minori;

esperti in materia di revisione contabile;

esperti tecnici in controversie di minore entità.

Inoltre anche le associazioni possono fornire consulenze in determinati settori.

In taluni casi l'organo giurisdizionale può trovare l'esperto in una banca dati interna alla quale hanno accesso tutti gli organi giurisdizionali danesi. L'iter per la nomina di tali esperti può variare, tuttavia un aspetto comune a tutti gli esperti è che essi devono presentare una reputazione ineccepibile. Talvolta l'elenco/il registro di tali esperti viene pubblicato anche sul sito web degli organi giurisdizionali danesi per garantire la trasparenza.

In altri casi l'organo giurisdizionale può nominare qualsiasi persona che ritenga adeguata e competente. In tali casi alcune organizzazioni pubbliche dispongono di registri di esperti, dai quali l'organo giurisdizionale può scegliere quando la questione in esame rientra nell'area di competenza di tali esperti; ciò avviene ad esempio nel settore della medicina legale. In assenza di un elenco e se entrambe le parti di un contenzioso concordano, l'organo giurisdizionale nominerà un esperto che sembra competente. Possono essere nominate soltanto persone con una reputazione ineccepibile.

II. Qualifiche degli esperti

Non vi sono requisiti per le qualifiche degli esperti. L'organo giurisdizionale non è vincolato dal parere formulato dagli esperti e può valutarlo liberamente. Ciò vale anche per il valore probatorio di tale prova. Nel caso in cui l'Amministrazione degli organi giudiziari danesi prenda in considerazione domande di esperti che vorrebbero operare in veste di esperti in controversie di minore entità, detta amministrazione consulta le organizzazioni industriali competenti e richiede la presentazione di un certificato del casellario giudiziario. Oltre a ciò non vi sono prescrizioni per quanto riguarda gli studi o l'esperienza professionale degli esperti.

III. Remunerazione degli esperti

La remunerazione dipende dal tipo di esperto coinvolto nel caso di specie.

La remunerazione di **esperti valutatori, consulenti tecnici d'ufficio in materia di locazioni ed esperti in materia di minori** è stabilita per legge ed è l'Amministrazione degli organi giudiziari danesi a definire le norme in materia di remunerazione (articolo 93 della legge in materia di amministrazione della giustizia e articolo 172 della legge sui servizi sociali).

Nei procedimenti civili nel contesto dei quali è richiesta una **consulenza tecnica**, ad esempio una relazione tecnica, non vi sono tariffe prestabilite né restrizioni agli onorari degli esperti. I servizi degli esperti non possono essere pagati anticipatamente. L'organo giurisdizionale fissa l'onorario dovuto all'esperto nominato da un organo giurisdizionale per la sua relazione e presenza in aula, nonché per il rimborso di eventuali spese sostenute. Prima di decidere, l'organo giurisdizionale chiederà alle parti di formulare le loro osservazioni in merito. Contemporaneamente l'organo giurisdizionale si pronuncerà in merito alla ripartizione di tali somme tra le parti (articolo 208 della legge in materia di amministrazione della giustizia).

La parte che ha richiesto all'organo giurisdizionale di commissionare una relazione di un esperto e il rappresentante legale della parte rispondono per i costi derivanti. Tuttavia l'altra parte e il suo rappresentante legale sono anch'essi responsabili per la quota dei costi attribuibile alla risposta alle loro domande. La parte che ha richiesto la convocazione di un esperto per la partecipazione a un'udienza risponde dei costi corrispondenti. L'organo giurisdizionale può ordinare alle parti di costituire una garanzia a copertura dei costi della relazione dell'esperto richiesta (articolo 208 della legge in materia di amministrazione della giustizia).

Nei procedimenti penali si applicano norme analoghe per quanto concerne le relazioni di esperti (incluse le necessarie modifiche) (articolo 210 della legge in materia di amministrazione della giustizia).

Per quanto concerne i consulenti tecnici coinvolti in **controversie di minore entità**, gli esperti devono fornire una stima dei costi previsti e non sono autorizzati a rispondere alle domande tecniche prima che venga concordata la remunerazione. Successivamente le parti devono formulare le loro osservazioni in merito alla stima dei costi degli esperti. Va sottolineato che se le parti non riescono a costituire una garanzia a copertura dei costi, l'organo giurisdizionale può decidere di procedere con l'esame del caso senza ricorrere alla relazione di un esperto. L'amministrazione degli organi giudiziari danesi stabilisce le norme (articolo 404 della legge in materia di amministrazione della giustizia).

IV. Responsabilità degli esperti

Non esiste una norma specifica applicabile alla responsabilità degli esperti. L'esperto deve rispettare le norme professionali che disciplinano la sua professione, il principio di imparzialità e il segreto professionale. Di conseguenza la loro responsabilità è disciplinata da norme generali contrattuali/in materia di responsabilità per illeciti. Tali norme non prevedono alcun massimale per quanto concerne la responsabilità.

L'esperto che non rispetta le norme professionali come previsto può essere sostituito, può vedersi ridurre l'onorario o può persino essere considerato responsabile.

L'adozione di un comportamento criminale nello svolgimento della propria missione può comportare accuse penali.

Infine, gli esperti non sono tenuti a disporre di una copertura della loro eventuale responsabilità tramite un'assicurazione di responsabilità professionale.

V. Informazioni aggiuntive sui procedimenti giudiziari che coinvolgono esperti

Le norme concernenti i procedimenti che coinvolgono esperti sono reperibili in leggi diverse e dipendono dal tipo di esperto in questione. Tuttavia, la maggior parte delle norme è riportata nella legge in materia di amministrazione della giustizia (testo unico 2018-11-14 n. 1284). Per quanto concerne gli esperti in materia di minori, le norme sono in parte contenute nella legge sui servizi sociali.

Alcune parti della legge in materia di amministrazione della giustizia sono tradotte in inglese.

1. Nomina di esperti

In materia civile, gli esperti possono essere nominati dall'organo giurisdizionale o dalle parti. Una parte può chiedere all'organo giurisdizionale di incaricare un esperto di riferire in merito a una o più domande.

In materia penale, l'organo giurisdizionale decide in merito all'opportunità dell'intervento di un esperto quando ciò è richiesto dal convenuto o dall'accusa. Tanto la difesa quanto l'accusa possono chiamare esperti a testimoniare.

Gli esperti devono riferire qualsiasi conflitto di interessi con una parte.

Nelle controversie di minore entità (casi senza valore economico o con un valore inferiore a 5 000 DKK), il giudice può decidere di richiedere il parere di un esperto. Gli esperti che operano nel contesto di controversie di minore entità sono nominati dall'amministrazione degli organi giudiziari danesi.

a) Nomina da parte di un organo giurisdizionale

Il giudice che presiede/l'organo giurisdizionale nomina gli esperti valutatori, ecc. per il caso di specie, qualora si ritenga necessario un loro parere. Il giudice che presiede sceglie un esperto valutatore dall'elenco/dal registro/dalla banca dati interna pertinente ma, in alcune circostanze, non è tenuto a fare riferimento a tali fonti. Prima che il giudice che presiede/l'organo giurisdizionale decida di nominare esperti valutatori, le parti possono formulare osservazioni in merito a tale decisione.

Nel caso in cui le parti richiedano una valutazione da parte di un esperto, possono nominare esse stesse un esperto tuttavia l'organo giurisdizionale non è vincolato dalla loro decisione. Quando le parti concordano in merito alla scelta di un esperto, di norma il giudice lo nominerà (pur non essendo obbligato a farlo). Se l'organo giurisdizionale nomina un esperto deve informare le parti in merito alla persona che intende nominare e consentire alle parti di presentare le loro osservazioni in merito. Laddove esista un elenco/registro, di norma l'organo giurisdizionale o la parte sceglierà un esperto da tale fonte ma non esiste l'obbligo di farlo.

b) Nomina ad opera delle parti

Quando le parti vogliono nominare un esperto affinché formuli un parere, devono seguire un iter particolare: ogni volta che le parti richiedono una relazione di un esperto nel contesto di contenziosi civili, devono presentare una richiesta scritta all'organo giurisdizionale. Tale richiesta deve contenere informazioni sulla finalità di tale relazione e sull'oggetto da sottoporre alla valutazione da parte dell'esperto.

Se l'organo giurisdizionale lo consente, le parti devono sottoporre le loro domande all'organo giurisdizionale. Dopo aver ricevuto le domande, l'organo giurisdizionale nomina uno o più esperti. Come descritto sopra, anche le parti nominano un esperto ma l'organo giurisdizionale non è vincolato dalla loro nomina.

2. Procedura

a) Procedura civile

L'iter da seguire dipende dal tipo di esperto coinvolto nel caso di specie. Talvolta l'esperto viene citato a partecipare ad un'udienza per rispondere a domande relative a un determinato argomento (ad esempio un esperto in materia di diritto di famiglia che risponde a domande relative a minori o un esperto valutatore che risponde a domande tecniche) mentre talvolta l'esperto deve soltanto redigere una relazione scritta. Altre volte l'esperto si comporta come un giudice e viene coinvolto nelle deliberazioni.

Si riportano di seguito due esempi.

L'esperto valutatore nominato dal giudice che presiede/dall'organo giurisdizionale per il singolo caso per il quale si ritiene necessario il suo parere agisce come un giudice (ma con conoscenze specialistiche in una disciplina specifica) e prende parte alle deliberazioni degli organi giurisdizionali. Nel diritto di famiglia l'organo giurisdizionale sarà assistito da esperti in materia di minori.

Nei casi in cui la valutazione di un esperto è pertinente in merito a una questione, l'esperto deve rispondere alle domande ricevute dall'organo giurisdizionale redigendo una relazione scritta indirizzata all'organo giurisdizionale. L'esperto deve informare le parti in merito all'orario e al luogo dell'ispezione. Se la relazione dell'esperto è carente, l'organo giurisdizionale può chiedere all'esperto di effettuare nuovamente l'ispezione o di integrarla redigendo una relazione scritta aggiuntiva. Esistono modelli predefiniti per la redazione delle relazioni di esperti. L'organo giurisdizionale non monitora l'attività dell'esperto. In seguito alla presentazione della relazione, le parti possono porre ulteriori domande all'esperto qualora l'organo giurisdizionale lo consenta. L'organo giurisdizionale deciderà quindi se l'esperto dovrà fornire la risposta alle domande aggiuntive per iscritto, in una relazione supplementare, oppure oralmente durante un'udienza. L'esperto può altresì essere citato a partecipare ad un'udienza per rispondere a domande relative alla relazione.

I pareri scritti od orali formulati da esperti possono essere contestati dalle parti durante il dibattimento. In ogni caso, il giudice non è mai vincolato dalle conclusioni formulate dagli esperti.

b) Altro

Nei casi di rilevanza penale, esiste anche l'opzione di far testimoniare gli esperti. Questi ultimi vengono citati e di norma partecipano all'udienza.

Le informazioni qui presentate sono state raccolte durante l'attuazione del progetto "Find an expert" (Trovare un esperto) da contatti per paese selezionati dallo [European Expertise & Experts Institute \(EEEI, Istituto europeo della perizia e del perito\)](#).

Ultimo aggiornamento: 22/09/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.